

PROVVEDIMENTO RECANTE GLI INDICATORI DI ANOMALIA PER GLI INTERMEDIARI

LA BANCA D'ITALIA

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2005, e in particolare l'articolo 22;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure di natura patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 41, comma 2, lett. a), del citato d.lgs. n. 231 del 2007, in base al quale con provvedimento della Banca d'Italia, su proposta dell'Unità di Informazione Finanziaria, sono emanati indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), per gli intermediari finanziari e gli altri soggetti che svolgono attività di cui all'articolo 11 del citato decreto;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 41, comma 1, del citato d.lgs. n. 231 del 2007 i destinatari “inviano alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico”;

Su proposta della Unità di Informazione Finanziaria;

Sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria;

DISPONE

Articolo 1 *(Definizioni)*

1. Nel presente provvedimento e nel relativo allegato si intendono per:
- a) “banca di comodo”: una banca, o un ente che svolge attività equivalenti, costituita in un Paese in cui non ha alcuna presenza fisica, che consenta di esercitare una direzione e una gestione effettive e che non sia collegata ad alcun gruppo finanziario regolamentato;
 - b) “CAP”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;
 - c) “conti correnti di corrispondenza”: i conti tenuti dalle banche, tradizionalmente su base bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni);
 - d) “conti assimilabili a conti di corrispondenza”: i rapporti comunque denominati intrattenuti tra enti creditizi e finanziari utilizzati per il regolamento indistinto sia di operazioni eseguite dagli enti corrispondenti in nome e per conto proprio, sia di transazioni per conto dei clienti di questi ultimi (ad esempio, cassette di sicurezza, deposito di titoli, servizi di investimento, operazioni in cambi, servizi di incasso di documenti, emissione o gestione di carte di debito o di credito);
 - e) “conti di passaggio”: conti di corrispondenza e conti assimilabili a conti di corrispondenza sui quali ai clienti dell’ente creditizio e finanziario corrispondente è attribuita la facoltà di eseguire direttamente anche solo parte delle operazioni di loro pertinenza;
 - f) “finanziamento del terrorismo”: in conformità con l’art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, “qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati a essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti”;
 - g) “Paesi o territori ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”: i Paesi o i territori che siano:
 - considerati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI, MONEYVAL, OCSE) come non cooperativi nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, nonché nello scambio di informazioni in materia fiscale;
 - sottoposti a sanzioni, embarghi o misure simili dalle Nazioni Unite o da altri organismi internazionali;
 - non annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente di cui al relativo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze;
 - comunemente noti per l’elevato livello di corruzione o per la diffusione di altre attività criminali quali, a titolo esemplificativo, il traffico di droga, la tratta di

esseri umani anche ai fini di sfruttamento della prostituzione, le truffe sistematiche, il contrabbando;

- h) “punto operativo”: ogni diramazione territoriale dell’intermediario e qualsiasi collaboratore esterno dello stesso;
- i) “riciclaggio”: ai sensi dell’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, “le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
 - l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione”;
- j) “TUB”: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”;
- k) “TUF”: il testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- l) “UIF”: l’Unità di Informazione Finanziaria, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento e nel relativo allegato sono rivolte ai seguenti soggetti:
- a) banche;
 - b) Poste italiane S.p.A.;
 - c) istituti di moneta elettronica;
 - d) istituti di pagamento;
 - e) società di intermediazione mobiliare (SIM);
 - f) società di gestione del risparmio (SGR);
 - g) società di investimento a capitale variabile (SICAV);
 - h) imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, del CAP;

- i) agenti di cambio;
- j) società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- k) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del TUB;
- l) intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del TUB;
- m) succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;
- n) Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
- o) società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- p) soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 4, del TUB;
- q) soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 5, del TUB;
- r) promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del TUF;
- s) intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g);
- t) mediatori creditizi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
- u) agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

2. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento e nel relativo allegato si applicano altresì, in quanto compatibili con le peculiari caratteristiche operative:

- a) alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- b) alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;
- c) alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
- d) alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono indicati nel presente provvedimento e nel relativo allegato con il termine di "intermediari".

Articolo 3

(Indicatori di anomalia)

1. Al fine di agevolare la valutazione da parte degli intermediari sugli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo si forniscono in allegato al presente provvedimento indicatori esemplificativi di anomalia. Con riferimento al finanziamento del terrorismo gli intermediari di avvalgono degli indicatori generali e di quelli specificamente rivolti a tale fenomeno.

2. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e intendono contribuire

al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

3. L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, la mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette.

5. L'assenza di indicatori previsti nell'allegato può non essere sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta. Gli intermediari valutano con la massima attenzione ulteriori comportamenti che, sebbene non descritti negli indicatori, configurino in concreto profili di sospetto.

6. Tutti gli indicatori sono articolati, a titolo esemplificativo, in sub-indici. Questi ultimi descrivono comportamenti oggettivi e vanno valutati congiuntamente al contenuto dell'indicatore di riferimento.

7. In presenza di comportamenti descritti negli indicatori, gli intermediari, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, effettuano una valutazione complessiva sulla natura dell'operazione.

8. Gli intermediari selezionano gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta.

Articolo 4

(Schemi di anomalia e altri indicatori)

1. Al fine di rilevare operazioni sospette gli intermediari utilizzano gli schemi e modelli di anomalia emanati dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs. n. 231 del 2007.

2. Gli intermediari si avvalgono, altresì, delle Indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, emanate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 27 maggio 2009.

Articolo 5

(Ambito dell'obbligo di segnalazione)

1. La disciplina in tema di adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non prevede soglie minime di importo delle operazioni da segnalare. Gli intermediari sono tenuti a segnalare anche le operazioni prive di importo ovvero il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri intermediari, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.

2. Gli intermediari inoltrano una segnalazione alla UIF anche nel caso in cui l'operazione sia stata rifiutata ovvero non sia stata conclusa per motivi di sospetto.

3. Gli intermediari prestano attenzione ai fini dell'eventuale segnalazione alle operazioni tentate e a quelle richieste da clienti occasionali, specie se di ingente importo o caratterizzate da modalità inusuali.

4. Gli intermediari valutano con attenzione l'attività che interessa altri intermediari, specie se di dubbio profilo reputazionale anche in relazione alla zona di insediamento ovvero di operatività.

5. L'analisi dell'operatività ai fini dell'eventuale segnalazione alla UIF è effettuata per l'intera durata della relazione e non può essere limitata alle fasi di instaurazione ovvero di conclusione del rapporto; la mera decisione da parte del cliente di concludere il rapporto non costituisce di per sé elemento fondante di una segnalazione.

Articolo 6

(Criteri di valutazione delle anomalie)

1. Nella valutazione dell'eventuale carattere sospetto assumono rilievo, oltre ai dati acquisiti nell'ambito dell'adeguata verifica con riferimento al cliente e al titolare effettivo, l'area geografica di insediamento del cliente, il contesto economico nel quale opera, il fabbisogno di servizi finanziari. Gli intermediari devono fare riferimento a tutti i rapporti direttamente o indirettamente intrattenuti con il cliente ovvero, in caso di cliente persona giuridica, con il relativo gruppo di appartenenza.

2. Gli intermediari valutano con particolare attenzione le fattispecie che per la natura dei soggetti coinvolti, la tipologia del settore economico e merceologico o gli elevati flussi finanziari movimentati, risultano caratterizzate da maggiore rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, quali a titolo esemplificativo:

- a) rapporti ovvero operazioni per i quali applicano misure rafforzate di adeguata verifica in base a previsioni di legge (persone politicamente esposte, operatività a distanza e conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari) o in applicazione dell'approccio basato sul rischio;
- b) operatività in settori economici interessati dalla movimentazione di elevati flussi finanziari (ad esempio, i giochi e le scommesse, nonché il commercio di autoveicoli o di beni tecnologici di largo consumo, quali i computer o i telefoni cellulari) ovvero di flussi finanziari pubblici anche di fonte comunitaria (ad esempio, appalti, sanità, raccolta e smaltimento dei rifiuti, produzione di energie rinnovabili);
- c) operatività posta in essere da soggetti che rivestono posizioni apicali nell'ambito della pubblica amministrazione ovvero di enti che gestiscono erogazioni di fondi pubblici;
- d) rapporti instaurati e gestiti esclusivamente mediante l'interposizione di collaboratori esterni;
- e) operatività che coinvolge Paesi o territori ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 7

(Procedure interne e strumenti di selezione automatica)

1. Gli intermediari adottano procedure interne di valutazione idonee a garantire la tempestività della segnalazione, la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti. A tal

fine, si attengono alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, o delle altre norme di settore.

2. Gli intermediari si possono avvalere di procedure di selezione automatica delle operazioni anomale basate su parametri quantitativi, quali l'importo o la frequenza delle operazioni, e qualitativi, quali la tipologia e le modalità di utilizzazione dei servizi.

3. Per l'operatività effettuata attraverso canali telefonici o telematici, gli intermediari devono utilizzare procedure informatiche per l'individuazione automatica di operazioni anomale.

4. Gli intermediari che forniscono servizi di tramitazione adottano procedure informatiche di monitoraggio volte a rilevare automaticamente transazioni di carattere anomalo per ricorrenza o importo delle operazioni, per destinazione o provenienza dei flussi ovvero per altre caratteristiche inerenti i dati dei soggetti che accedono ai servizi di tramitazione.

5. Gli intermediari adottano procedure informatiche volte a rilevare automaticamente transazioni di carattere anomalo per ricorrenza o importo delle operazioni ovvero per destinazione o provenienza dei flussi relativamente all'operatività che transita sui conti correnti di corrispondenza o sui conti assimilabili ai conti di corrispondenza. In tale ambito prestano particolare attenzione ai conti di passaggio, soprattutto qualora sia impossibile associare ciascuna transazione al singolo cliente dell'ente corrispondente almeno tramite l'utilizzo di un codice identificativo univoco.

6. Gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2, adottano procedure informatiche di monitoraggio volte a rilevare automaticamente transazioni di carattere anomalo. A tal fine, possono avvalersi delle procedure informatiche di monitoraggio già predisposte per assicurare l'ordinato e regolare funzionamento dei mercati, dei servizi e dei sistemi gestiti nonché per contenere i rischi.

7. Gli intermediari sottopongono a procedure di valutazione le operazioni evidenziate dalle procedure automatiche adottate ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

1. La segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.

2. Le operazioni oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria devono essere segnalate alla UIF solo qualora ritenute sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

3. Le operazioni di natura illecita, finalizzate esclusivamente a procurare un danno all'intermediario e prive di profili di sospetto in relazione a fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, sono valutate ai fini di una segnalazione alla sola Autorità Giudiziaria

4. Gli intermediari non devono segnalare fatti che attengono esclusivamente a violazioni delle norme sull'uso del contante e dei titoli al portatore contenute nell'art.

49 del decreto in assenza di profili di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; tali violazioni vanno comunicate al Ministero dell'economia e finanze.

5. La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni e i motivi del sospetto indicati con provvedimento emanato dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 6, lett. e-bis), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni.

Allegato (indicatori di anomalia)

INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI AL CLIENTE

1. Il cliente si rifiuta o si mostra riluttante a fornire le informazioni richieste, ovvero fornisce informazioni false o contraffatte ovvero varia ripetutamente e senza apparente giustificazione le informazioni fornite.

- 1.1. Il cliente si rifiuta o si mostra riluttante a fornire le informazioni necessarie per l'individuazione del profilo di rischio proprio ovvero, nel caso di persone giuridiche, del gruppo di appartenenza.
- 1.2. Il cliente fornisce informazioni non veritiere o artefatte riguardo: la propria identità o quella del titolare effettivo; lo scopo e la natura del rapporto; l'attività esercitata; la situazione economica, finanziaria e patrimoniale propria o, in caso di persona giuridica, dell'eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza; l'identità dei delegati alla firma; la struttura di proprietà o di controllo.
- 1.3. Il cliente fornisce informazioni che risultano significativamente difformi da quelle tratte da fonti affidabili e indipendenti, desumibili a titolo esemplificativo da: archivi camerali; albi ed elenchi di soggetti autorizzati; comunicazioni rese al pubblico ai sensi della normativa di settore, quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate; dati pubblicati in siti internet di organi o autorità pubbliche nazionali o estere.
- 1.4. Il cliente, a seguito della richiesta di informazioni, reagisce in maniera difensiva, rinunciando a eseguire l'operazione o chiedendone la ristrutturazione ovvero rinunciando a instaurare il rapporto ovvero chiedendo di interrompere quello in essere.
- 1.5. Il cliente non risulta rintracciabile ai recapiti indicati ovvero utilizza indirizzi di comodo ovvero fornisce dati identificativi dei delegati ripetutamente diversi.
- 1.6. Il cliente, in assenza di plausibili motivi, dispone che la corrispondenza non sia spedita alla propria residenza o al proprio domicilio ovvero ne chiede la domiciliazione presso una casella postale ovvero presso il punto operativo ove è incardinato il rapporto, senza procedere personalmente e periodicamente al ritiro.

2. Il cliente, senza fornire alcuna plausibile giustificazione, adotta un comportamento del tutto inusuale rispetto a quello comunemente tenuto dalla clientela.

- 2.1. Il cliente evita contatti diretti con i dipendenti o i collaboratori dell'intermediario rilasciando deleghe o procure in modo frequente e del tutto incoerente con l'attività svolta.

- 2.2. Il cliente si rivolge a un intermediario o a un suo punto operativo lontani dalla zona di residenza o di attività ovvero varia frequentemente il punto operativo utilizzato.
 - 2.3. Il cliente pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo o cerca di indurre il personale o i collaboratori a eludere tali presidi, anche tentando di stabilire relazioni eccessivamente confidenziali.
 - 2.4. Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione o del rapporto ovvero fornisce spiegazioni non realistiche, confuse o incoerenti, facendo sorgere il sospetto che il medesimo possa agire per conto di un terzo.
 - 2.5. Il cliente - in occasione di contatti diretti con l'intermediario - è costantemente accompagnato da altre persone, non identificate, che appaiono interessate all'operatività.
 - 2.6. Il cliente straniero, specie se persona politicamente esposta, utilizza rapporti accesi in Italia esclusivamente per effettuare operazioni di trasferimento da e verso l'estero ovvero effettua operazioni in Italia senza alcuna motivazione economica nonostante risulti più conveniente e più rapido effettuarle nel Paese di provenienza.
- 3. Il cliente effettua operazioni in contanti ovvero inusuali per importi significativi ed è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio familiare, convivente ovvero associato) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero effettua operazioni con controparti note per le medesime circostanze.**
- 3.1. Richieste di mutui da parte di soggetti che fungono da prestanome di affiliati a organizzazioni criminali, ai fini del reinvestimento dei proventi in beni immobili.
- 4. Il cliente risiede ovvero opera con controparti residenti in Paesi o territori ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ed effettua operazioni di rilevante ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.**
- 4.1. Il cliente effettua operazioni che coinvolgono, quale controparte o garante, una banca di comodo, ovvero una banca insediata in uno dei suddetti paesi la cui denominazione è molto simile a quella di una nota banca operante a livello internazionale.

INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI ALLE OPERAZIONI O AI RAPPORTI

5. Operazioni con configurazione illogica, soprattutto se economicamente o finanziariamente svantaggiose per il cliente, che non risultano in alcun modo giustificate.

- 5.1. Richiesta di effettuare operazioni prive di convenienza finanziaria a prescindere da qualsiasi valutazione connessa ai rischi dell'investimento, alle commissioni applicate ovvero ad altri costi delle transazioni.
- 5.2. Richiesta di strutturare l'operazione transitando per più Paesi, soprattutto se rientranti tra i Paesi o territori ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero avvalendosi di più intermediari, nonostante sia possibile effettuare l'operazione in forme più dirette e meno costose.
- 5.3. Operazioni di acquisto o di vendita d'importo rilevante effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima (ad es. beni immobili e mobili registrati; opere d'arte, gioielli, oro e altri beni di lusso; società; contratti; brevetti; partecipazioni; licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività).
- 5.4. Improvvisa estinzione anticipata di un rapporto contrattuale, specie se effettuata dopo poco tempo dalla stipula, accompagnata dalla richiesta di liquidazione di rilevante ammontare in contanti o a favore di un terzo o all'estero.
- 5.5. Ripetute richieste di operazioni da parte di una azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria e che continua a mantenere la medesima gestione aziendale nonostante numerosi cambiamenti negli assetti proprietari.
- 5.6. Frequenti ricezioni di fondi provenienti da una pluralità di intermediari seguiti da trasferimenti disposti dal cliente su conti intestati a società fiduciarie.
- 5.7. Presenza di numerosi rapporti presso il medesimo intermediario, specie se presso più punti operativi insediati in zone limitrofe, alcuni dei quali dopo lunghi periodi di inattività risultano movimentati con operazioni di rilevante ammontare.
- 5.8. Apertura di rapporti utilizzati unicamente per porre in essere operazioni in un breve lasso temporale e successiva chiusura dei rapporti stessi.
- 5.9. Richiesta da parte del cliente di non far transitare sul proprio rapporto somme di propria pertinenza affluite su conti transitori e/o di attesa dell'intermediario, soprattutto se di rilevante importo o provenienti dall'estero.
- 5.10. Ripetute e ingenti operazioni effettuate in contropartita con società che risultano create di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del cliente.

6. Operazioni che risultano inusuali rispetto alla prassi corrente di mercato ovvero sono effettuate con modalità e strumenti significativamente diversi da quelli utilizzati dagli altri operatori attivi nello stesso comparto, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità ovvero dal trasferimento di somme di

importo complessivo rilevante, qualora non siano giustificate da specifiche esigenze rappresentate e documentate.

- 6.1. Operatività, improvvisa e circoscritta in un limitato periodo di tempo, effettuata con riferimento a rapporti con regolare andamento, realizzata mediante cambio assegni propri in contanti, di elevato importo o a cifra tonda, o il versamento di assegni il cui importo è successivamente trasferito a terzi.
- 6.2. Rapporti intestati a persone fisiche o a imprese con modesta operatività sui quali affluiscono ripetuti o consistenti versamenti di contante ovvero accrediti da parte di soggetti diversi, seguiti da disposizioni di pagamento per ammontari complessivi pressoché equivalenti, soprattutto se indirizzati all'estero.
- 6.3. Ripetuti accrediti di somme, specie se in contanti, giustificati da asserite vincite al gioco (ovvero da donazioni o lasciti ereditari).
- 6.4. Versamento di anticipi (anche relativi a canoni di leasing) che risultano di entità notevolmente superiore a quella normalmente richiesta.
- 6.5. Afflussi finanziari di ingente ammontare, soprattutto se provenienti dall'estero, su rapporti per lungo tempo inattivi o poco movimentati, specie laddove tali disponibilità vengano trasferite, dopo un breve intervallo di tempo, con modalità, destinazioni o beneficiari non ricollegabili all'attività del cliente.
- 6.6. Alimentazione dall'estero, con operazioni frequenti o di importo rilevante, di rapporti incardinati in Italia che risultano intestati a società rappresentate da professionisti o partecipate da società insediate in Paesi o territori ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero che non presentano una movimentazione tipica di un'attività commerciale o d'impresa e sono seguiti da prelievi in contante o da trasferimenti nei medesimi Paesi o territori.
- 6.7. Ripetuti utilizzi di cassette di sicurezza o di servizi di custodia ovvero frequenti depositi e ritiri di plichi sigillati, specie se effettuati per conto di un altro soggetto o con modalità tali da far supporre di operare per un terzo.
- 6.8. Acquisto o vendita di rilevanti quantità di monete, di oro o di altri metalli preziosi ovvero di altri valori, soprattutto se ripetute nel tempo.
- 6.9. Presentazione di libretti di deposito a risparmio al portatore con saldo superiore al limite di legge ancora in circolazione.

7. Operazioni che risultano non coerenti - anche per gli strumenti utilizzati - con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del cliente ovvero, in caso di persona giuridica, del relativo gruppo di appartenenza, ove non siano giustificate da plausibili circostanze addotte dal cliente medesimo.

- 7.1. Utilizzo di conti intestati a imprese o enti da parte di soci, amministratori o dipendenti per effettuare operazioni non riconducibili all'attività aziendale, soprattutto se in contante o di importo rilevante.

- 7.2. Utilizzo di conti intestati a persone fisiche (soci, amministratori, dipendenti o clienti, ovvero a loro familiari), per effettuare operazioni nell'interesse di imprese o di enti.
- 7.3. Operazioni di notevole importo effettuate da clienti che non risultano svolgere un'attività economicamente rilevante ovvero che risultano in situazione di difficoltà economica o finanziaria.
- 7.4. Ripetuti pagamenti per importi complessivi rilevanti, anche mediante il ricorso ad assegni, a favore di persone fisiche o giuridiche che non appaiono avere relazione di alcun tipo con i titolari del rapporto addebitato.
- 7.5. Richieste di finanziamenti di elevato ammontare assistiti da garanzie reali o personali rilasciate da intermediari insediati in Paesi o territori ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero assistiti da garanzie reali ubicate nei suddetti Paesi.
- 7.6. Intestazione fiduciaria di beni e/o di strumenti finanziari qualora gli stessi risultino in possesso del cliente da un breve intervallo di tempo.
- 7.7. Ripetuti pagamenti verso l'estero effettuati da imprese che si presumono operanti nel commercio internazionale, ma che non effettuano altre movimentazioni riconducibili a operazioni di carattere commerciale.
- 7.8. Operazioni di finanziamento commerciale internazionale in cui la lettera di credito appare incoerente in termini di importo o di tipologia di beni o servizi forniti, in particolare quando non c'è relazione fra questi ultimi e il Paese indicato nella lettera.
- 7.9. Ricorrenti richieste di prestiti effettuate dal medesimo soggetto ovvero da soggetti a questo collegati garantiti dall'offerta in pegno di beni di incerta provenienza.

8. Operazioni effettuate frequentemente e/o per importi rilevanti da un cliente in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore di un cliente qualora i rapporti personali, commerciali o finanziari tra le parti non risultino giustificati, soprattutto se volte a dissimulare il collegamento con altre operazioni.

- 8.1. Intervento inaspettato da parte di un terzo estraneo al rapporto al fine di estinguere anticipatamente le obbligazioni contratte dal cliente, di rilasciare garanzie per la concessione di affidamenti o comunque di coprire la sua esposizione.
- 8.2. Operatività posta in essere da uno o più delegati che, per le caratteristiche o le finalità delle transazioni, non risulta ricollegabile all'attività economica svolta dal cliente.
- 8.3. Rilascio di deleghe a operare su cassette di sicurezza a soggetti terzi, non facenti parte del nucleo familiare o comunque non legati da rapporti tali da giustificare il rilascio.
- 8.4. Ripetute operazioni, specie se di rilevante ammontare, effettuate a valere su conti intestati a soggetti di minore età o di età particolarmente elevata ovvero a soggetti incapaci.

- 8.5. Ricezione di garanzie, soprattutto se provenienti dall'estero e per importi rilevanti, da parte di terzi non conosciuti relativamente ai quali non vengono fornite dal cliente sufficienti indicazioni.
- 8.6. Stipula di rapporti contrattuali con vincoli o pegni a favore di terzi che non presentano alcun collegamento con il cliente.
- 8.7. Frequente presentazione di polizze di pegno da parte di soggetti ricorrenti, diversi dall'originario contraente.
- 8.8. Rivendicazioni effettuate con riferimento a rapporti qualificati come conti dormienti ai sensi della disciplina vigente da parte di soggetti terzi, del tutto estranei all'originario titolare.

INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI AI MEZZI E ALLE MODALITA' DI PAGAMENTO

9. Utilizzo ripetuto, ingiustificato e/o per importi rilevanti di denaro contante, specie qualora implichi il ricorso a banconote di elevato taglio.

- 9.1. Versamento significativo di denaro contante, non riconducibile all'attività svolta dal cliente, specie se sono incluse banconote contraffatte o logore ovvero di taglio molto elevato.
- 9.2. Prelevamento di denaro contante per importi particolarmente significativi, salvo che il cliente rappresenti particolari e documentate esigenze.
- 9.3. Prelevamento di contante ed effettuazione, presso la stessa dipendenza da parte di altro soggetto, di un versamento di importo analogo che - per modalità e tempi - lascia supporre un possibile trasferimento di fondi tra le parti.
- 9.4. Operazioni di cambio, specie se ripetute o significative, con banconote di taglio diverso o con altra valuta, soprattutto se sono richieste banconote di taglio elevato.
- 9.5. Richieste di informazioni in ordine alle procedure di cambio in euro e presentazione al cambio in euro di banconote in lire (o in altre precedenti valute comunitarie), soprattutto se ripetute o di importo elevato.
- 9.6. Versamenti di denaro contante con richieste frequenti o di importo molto significativo di assegni circolari, *traveller's cheques* o, in generale, di strumenti di pagamento al portatore.
- 9.7. Pagamento in contanti, per importi significativi, del saldo della carta di credito, soprattutto se risulta che il cliente ha effettuato frequenti o consistenti prelievi di contante.
- 9.8. Frequenti versamenti di denaro contante accompagnati da frequenti prelievi eseguiti presso sportelli ATM o POS, specie se effettuati nella stessa giornata.

10. Ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione con presumibili finalità elusive degli obblighi di adeguata verifica o di registrazione, in assenza di

giustificate esigenze rappresentate dal cliente, soprattutto se volte a dissimulare il collegamento con altre operazioni.

- 10.1. Frequenti operazioni per importi di poco inferiori ai limiti di legge, soprattutto se effettuate in contante o presso diversi punti operativi.
- 10.2. Acquisto di più titoli al portatore (ad es. libretti di deposito a risparmio, certificati di deposito) di importo unitario di poco inferiore ai limiti di legge e complessivamente consistente.
- 10.3. Frequenti operazioni di versamento di assegni di importo unitario di poco inferiore ai limiti di legge, soprattutto se con una pluralità di girate da parte di terzi soggetti.
- 10.4. Prelevamento di ingenti somme mediante richiesta di numerosi assegni circolari di importo unitario di poco inferiore ai limiti di legge.
- 10.5. Richiesta frequente di assegni privi della clausola di non trasferibilità, specie qualora tali assegni risultino successivamente negoziati all'estero.

11. Utilizzo di mezzi di pagamento che, per l'importo o la frequenza delle movimentazioni, non risulta coerente con la normale operatività del cliente ovvero con l'attività svolta dal distributore, dal *merchant* ovvero dal prestatore di servizi di pagamento.

- 11.1. Accrediti di elevato importo su carte di pagamento del cliente da parte di alcune categorie di *merchant* (ad esempio case da gioco), specialmente se si verificano anche prelievi di contante di ammontare elevato.
- 11.2. Frequente utilizzo del POS presso lo stesso *merchant*, specie se per importi elevati, tale da far supporre operazioni di anticipo di contanti effettuate in favore del cliente.
- 11.3. Notevole utilizzo di moneta elettronica connesso a volumi di vendita anomali rispetto al tipo di attività esercitata da parte di un singolo *merchant*.
- 11.4. Richieste eccessive per ammontare o frequenza di moneta elettronica ovvero reiterate richieste di rimborso del valore non speso di moneta elettronica effettuate da parte di uno stesso distributore.
- 11.5. Richieste di rimborso frequenti o di elevato ammontare per crediti a valere su conti di pagamento ovvero in moneta elettronica non utilizzati da parte della clientela.
- 11.6. Molteplici emissioni di mezzi di pagamento prepagati, soprattutto nei Paesi o territori ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
- 11.7. Richiesta di trasferimento del saldo del conto di moneta elettronica a un soggetto terzo che non sembra aver legami con il cliente.
- 11.8. Frequenti accreditamenti di carte prepagate effettuati da luoghi geograficamente distanti e seguiti dalla inattesa modifica dell'operatività da parte del titolare della carta ovvero dall'immediato ritiro di somme.
- 11.9. Accredito di un conto di pagamento o di moneta elettronica con somme di notevole ammontare che rimangono depositate sullo stesso per un certo lasso di tempo, con successiva richiesta di rimborso e chiusura del conto.

12. Utilizzo ripetuto e per importi complessivi rilevanti dei servizi di pagamento nella forma dell'incasso e del trasferimento fondi (*cd money transfer*), laddove l'operatività risulti incoerente con le condizioni economiche e finanziarie del cliente e non sia adeguatamente giustificata.

- 12.1. Ripetuti incassi e/o trasferimenti di fondi di importo complessivo rilevante effettuati dal cliente in un ristretto arco di tempo.
- 12.2. Ripetuti incassi e/o trasferimenti di fondi di importo complessivo rilevante da parte e/o in favore di numerose controparti situate all'estero, specie se in Paesi diversi da quello di origine del cliente.
- 12.3. Incasso e/o trasferimento di fondi da parte e/o in favore di controparti dislocate in località geograficamente non distanti fra loro.
- 12.4. Ripetuti incassi e/o trasferimenti di fondi da parte e/o in favore di se medesimo presso altre località.
- 12.5. Incassi e/o trasferimenti di fondi tramite uno o più agenti in attività finanziaria dislocati in località distanti dalla residenza o dal domicilio del cliente.
- 12.6. Ripetuti incassi e/o trasferimenti di fondi effettuati da agenti in attività finanziaria a nome proprio o di soggetti contigui (ad es. familiari, conviventi, associati).
- 12.7. Ripetuti trasferimenti di fondi per importi unitari inferiori alla soglia disposti a favore di un unico beneficiario da parte di più ordinanti, specie se in un ristretto arco temporale, con modalità che rivelano tecniche di frazionamento degli importi e ricorso a possibili prestanome.

INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI ALLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI E AI CONTRATTI ASSICURATIVI

13. Operazioni in strumenti finanziari incoerenti con il profilo economico, finanziario o patrimoniale del cliente ovvero, nel caso di persone giuridiche, del gruppo di appartenenza, oppure effettuate con modalità inusuali o illogiche, soprattutto se di ammontare rilevante, non adeguatamente giustificate da specifiche esigenze rappresentate e documentate.

- 13.1. Acquisto di strumenti finanziari (soprattutto di quote di fondo comune di investimento immobiliare) a prezzi sensibilmente superiori rispetto ai correnti valori di mercato.
- 13.2. Frequenti acquisti ovvero operazioni di disinvestimento, anche in forma frazionata, di strumenti finanziari per importi significativi, effettuati con regolamento in contante.
- 13.3. Operazioni d'investimento su strumenti finanziari, ripetute e/o di importo rilevante, regolate con provvista proveniente da banche estere, soprattutto se insediate in uno dei Paesi o territori ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

- 13.4. Frequenti operazioni di investimento a lungo termine in strumenti finanziari immediatamente seguite dalla richiesta di liquidare la posizione e di trasferire i relativi proventi.
- 13.5. Ripetuti e consistenti acquisti di strumenti finanziari che vengono immediatamente trasferiti (consegnati) ad altro *custodian*.
- 13.6. Acquisto di un ingente ammontare di strumenti finanziari a elevata liquidità seguito dalla richiesta di prestiti garantiti dagli stessi strumenti finanziari.
- 13.7. Speculari e ripetute operazioni di acquisto e di vendita di strumenti finanziari effettuate da due soggetti diversi tali da prefigurare un'operazione concertata al fine di trasferirsi disponibilità, soprattutto se avvengono a prezzi sensibilmente diversi rispetto a quelli di mercato.

14. Operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari che si caratterizzano per l'intestazione a favore di terzi ovvero per l'intervento di soggetti diversi, qualora non siano in alcun modo giustificati dai rapporti tra le parti.

- 14.1. Acquisto di rilevanti quantità di strumenti finanziari con successiva richiesta di intestazione degli stessi a soggetti terzi, anche tra loro collegati.
- 14.2. Numerose e frequenti operazioni di sottoscrizione e di rimborso di strumenti finanziari di pertinenza di soggetti differenti regolate su un unico rapporto intestato a una società fiduciaria.
- 14.3. Disinvestimento totale o parziale di strumenti finanziari con trasferimento delle somme in piazze diverse da quelle originariamente convenute o a favore di soggetti diversi dagli intestatari.
- 14.4. Sottoscrizione di quote a nome di un medesimo cliente con regolamento della transazione in favore della stessa società di gestione per il tramite di conti intestati a soggetti diversi.
- 14.5. Ingenti o frequenti acquisti di strumenti finanziari effettuati in nome e per conto di soggetti residenti in uno dei Paesi o territori ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

15. Operazioni frequenti o di importo rilevante effettuate su strumenti finanziari non dematerializzati, soprattutto se al portatore, in assenza di plausibili giustificazioni.

- 15.1. Acquisto di strumenti finanziari non dematerializzati con contestuale richiesta di consegna fisica ovvero di trasferimento all'estero o a favore di altri soggetti.
- 15.2. Richiesta di emissione di certificati al portatore rappresentativi di quote di fondi, specie se immobiliari, con contestuale richiesta di consegna fisica o di trasferimento all'estero o a favore di altri soggetti.
- 15.3. Richiesta di restituzione di strumenti finanziari non dematerializzati offerti in garanzia previa costituzione della provvista necessaria all'acquisto di altri strumenti finanziari.

- 15.4. Presentazione per il deposito di strumenti finanziari non dematerializzati di ammontare complessivamente rilevante con contestuale richiesta di rilascio di dichiarazioni di ricevuta del deposito.
- 15.5. Presentazione di strumenti finanziari non dematerializzati per l'incasso in contanti o per l'acquisto di altri strumenti finanziari senza che l'operazione transiti sul conto del cliente.
- 15.6. Richiesta di dismissione di numerosi strumenti finanziari detenuti in portafoglio con richiesta di investimento della liquidità riveniente in un unico strumento finanziario non dematerializzato.

16. Stipula di polizze assicurative vita o di rapporti di capitalizzazione che risultano incoerenti con il profilo del cliente o che presentano modalità inusuali, specie se di ammontare rilevante, ove non giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal cliente.

- 16.1. Stipula di polizza assicurativa che prevede la corresponsione di premi di importo sproporzionato rispetto alla capacità economica o all'attività svolta dal contraente.
- 16.2. Stipula di polizza assicurativa pensionistica o sottoscrizione di piani di investimento secondo tipologie non adeguate all'età o alle condizioni di salute del contraente.
- 16.3. Stipula di più polizze assicurative, in un ristretto arco temporale, che prevedono il pagamento di premi singolarmente inferiori alle soglie di legge ma complessivamente rilevanti, soprattutto se effettuati presso numerosi intermediari assicurativi della stessa Compagnia.
- 16.4. Stipula di più polizze assicurative sulla vita della medesima persona in un arco temporale ristretto presso la medesima Compagnia o presso più Compagnie attraverso il medesimo intermediario assicurativo.

17. Operazioni attinenti a polizze assicurative vita o a rapporti di capitalizzazione effettuate frequentemente o per importi rilevanti dal contraente in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore del contraente, qualora i rapporti personali, commerciali o finanziari tra le parti non risultino giustificati.

- 17.1. Designazione di molteplici beneficiari per una medesima polizza ovvero stipula di molteplici polizze con beneficiari diversi.
- 17.2. Richiesta di pagamento da parte del contraente a favore di un terzo in assenza di motivazioni giustificate dai rapporti fra le parti.
- 17.3. Richiesta di liquidazione di una polizza assicurativa al portatore effettuata da un soggetto che non risulti collegabile al contraente originario.
- 17.4. Pagamento del premio effettuato da soggetti terzi privi di legame con il contraente.
- 17.5. Pagamento del premio effettuato da un soggetto estero, specie se avente sede in uno dei Paesi o territori ad alto rischio di riciclaggio o di

finanziamento del terrorismo, a fronte di una polizza con contraente persona fisica.

- 17.6. Polizze in cui i soggetti assumono di volta in volta posizioni diverse, non giustificate da rapporti interpersonali (ad esempio, il contraente/assicurato di una polizza è il beneficiario di un'altra in cui figura come contraente/assicurato il beneficiario della prima polizza).
- 17.7. Richiesta di un prestito all'intermediario assicurativo in data prossima a quella di stipula di una polizza a premio unico di importo rilevante, nella misura massima prevista dal contratto, da erogare a un soggetto terzo.

18. Pagamenti di premi relativi a polizze assicurative vita o a rapporti di capitalizzazione con modalità inusuali o illogiche, specie se di ingente ammontare, non giustificati da specifiche esigenze rappresentate dal cliente.

- 18.1. Versamento del corrispettivo in contanti o a valere su un conto detenuto all'estero, ove tali modalità non siano previste dal contratto.
- 18.2. Pagamento del premio per importo superiore al dovuto e successiva richiesta di rimborso per l'eccedenza a favore di un terzo.
- 18.3. Versamenti aggiuntivi di importo sproporzionato rispetto alla capacità economica o all'attività svolta dal contraente.
- 18.4. Cambi del contraente e/o del beneficiario di una polizza assicurativa poco dopo la relativa stipula ovvero poco prima del pagamento della prestazione.

19. Riscatto o liquidazione di polizze assicurative vita o di rapporti con modalità inusuali o illogiche, non giustificati da specifiche esigenze rappresentate dal cliente.

- 19.1. Richiesta di liquidazione di una polizza assicurativa effettuata poco dopo la stipula della stessa, specie se in contanti e a condizioni sfavorevoli.
- 19.2. Richiesta di liquidazione, in un breve arco temporale, di prestazioni relative a molteplici polizze con contraenti diversi e medesimo beneficiario.
- 19.3. Frequenti o rilevanti riscatti e/o prestiti, soprattutto se richiesti in contanti o effettuati su più polizze o che comportino l'accettazione di condizioni non convenienti.
- 19.4. Riscatto di un contratto a premi annui o ricorrenti, di importo esiguo e successiva stipula di un nuovo contratto a premio unico di importo elevato.
- 19.5. Richiesta di liquidazione delle prestazioni, in assenza di specifica previsione contrattuale, in uno dei Paesi o territori ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
- 19.6. Esercizio del diritto di revoca ovvero del diritto di recesso su polizze assicurative a premio unico di rilevante importo ovvero per le quali è stato pagato un primo premio di rilevante importo.

INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

20. Operazioni che, per il profilo soggettivo di chi le richiede ovvero per le modalità inusuali della movimentazione, appaiono riconducibili a fenomeni di finanziamento del terrorismo.

- 20.1. Operazioni richieste da soggetto censito o notoriamente contiguo (ad esempio familiare, convivente, associato) a soggetti censiti ovvero con controparti censite nelle liste delle persone o degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo.
- 20.2. Operazioni richieste da cliente notoriamente sottoposto a indagini inerenti fatti di terrorismo, ovvero notoriamente contiguo (ad esempio familiare, convivente, associato) a soggetti sottoposti a tali indagini ovvero con controparti note per le medesime circostanze.
- 20.3. Movimentazione vorticoso in termini di frequenza o di volumi, incoerente con il profilo economico o con l'attività svolta dal cliente, caratterizzata da bonifici in entrata e in uscita da e verso aree geografiche considerate a rischio di finanziamento del terrorismo ovvero sottoposte a sanzioni economiche internazionali.
- 20.4. Operatività caratterizzata dall'invio fondi verso gli stessi beneficiari effettuata da soggetti che sembrano agire separatamente ovvero dall'invio di fondi da parte degli stessi ordinanti a favore di più soggetti che sembrano agire separatamente, qualora tali soggetti presentano gli stessi dati informativi (ad es. indirizzi, numeri di telefono).

21. Operazioni che, per le modalità inusuali della movimentazione o l'incoerenza con il profilo economico di chi le richiede, appaiono riconducibili all'abuso di organizzazioni non profit a scopo di finanziamento del terrorismo.

- 21.1. Transazioni effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad es. tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei trasferimenti di fondi effettuati), risultano manifestamente incongruenti con l'attività dichiarata.
- 21.2. Movimentazione vorticoso in termini di frequenza o di volumi che coinvolge più organizzazioni non profit che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici conti riconducibili a nominativi ricorrenti.
- 21.3. Ripetuti accrediti su conti intestati ad associazioni e fondazioni, a titolo di donazione, raccolte o simili, di ammontare complessivo consistente e non adeguatamente giustificato, specie se effettuati prevalentemente in contanti, a cui fa seguito il trasferimento della maggior parte dei fondi raccolti verso aree geografiche in cui vengono svolte abitualmente attività e iniziative di sviluppo o sostegno di attività di finanziamento del terrorismo.